



COMUNE DI ARVIER

REGOLAMENTO COMUNALE PER “LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI E DELLE ATTIVITA’ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI E PER L’ISTITUZIONE DELLA De.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 3 IN DATA 14/02/2025

INDICE:

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale

Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 5 - La struttura organizzativa

Art. 6 - Le iniziative comunali

Art. 7 - Le garanzie

Art. 8 - Le attività di coordinamento

Art. 9 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale

Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 11 – Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e artigianali riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'ambito territoriale entro cui è possibile ottenere la "Denominazione Comunale di Origine" (De.C.O.) è il territorio del Comune di Arvier;
 - b) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e artigianali locali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare artigianali e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - c) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari e artigianali locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - d) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - e) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi, finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari e artigianali e che non abbiano alcun fine di lucro.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5 un apposito albo in cui vengono e verranno iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione, e rilevanza pubblica.
2. È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura organizzativa comunale, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari e artigianali locali segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. Sull'ammissibilità dell'iscrizione sul registro De.C.O. si pronuncia una commissione nominata con Decreto del Sindaco.
3. La Commissione De.C.O. ARVIER è composta da:
 - Sindaco, o da un suo delegato, in qualità di Presidente;
 - n°1 esperto da individuare nel settore agro-alimentare in ambito agro-silvo-pastorale e della caccia e pesca, eno-gastronomico locale o dell'artigianato, della storia e delle tradizioni locali sulla base dell'oggetto della richiesta da valutare;
 - n°2 componenti del consiglio comunale;
 - Responsabile del procedimento o suo delegato.

Il segretario viene nominato dal Presidente all'interno della Commissione stessa o potrà fungere da segretario il Responsabile del procedimento o suo delegato.

I componenti della commissione non percepiranno alcuna indennità di carica.

La Commissione potrà avvalersi di consultazione di altri esperti del settore interessato.

Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'Albo possono fregiarsi della dicitura De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione.

La commissione, in fase di istruttoria delle domande, anche in base alla documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari, necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O.

Art.5

La struttura organizzativa

1. Il Responsabile del procedimento degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuato nel Segretario Comunale salvo nomina di altro dipendente.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi comunicazionali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) sistemi di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari e artigianali locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari e artigianali, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale, viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni che pervengono al servizio, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agroalimentare e artigianale locale.

Art. 10

Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.